DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1991

recante modifica della decisione 89/599/CEE che approva le deroghe, previste dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada

(I testi in lingua greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(91/592/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'allegato IV, parte A, punto 24,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patata originari del continente americano possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto a condizione che ne sia stato soppresso il potere germinativo, a causa del rischio di propagazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, e che — se sono originari di un paese nel quale è nota la presenza del Corynebacterium sepedonicum — siano state rispettate, nel paese d'origine, disposizioni riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro questo organismo nocivo;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii) di detta direttiva consente tuttavia agli Stati membri di stabilire deroghe alla norma concernente la soppressione del potere germinativo, quando non sia da temersi una propagazione di organismi nocivi; che tali deroghe sono soggette ad approvazione, subordinata a talune condizioni, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e devono altresì soddisfare i requisiti stabiliti nell'allegato VI, parte A, punto 24;

considerando che in Grecia, Italia e Portogallo la coltivazione delle patate delle varietà dell'America settentrionale è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatto con importazioni dal Canada;

considerando che, con le decisioni 86/120/CEE [3], 87/154/CEE [4], modificata dalla decisione 87/311/CEE [5], 88/176/CEE [6], modificata dalla decisione 88/496/CEE [7], 89/32/CEE [8] e 89/599/CEE [9], la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di « zona esente » subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 marzo 1991; che la Commissione ha stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di « zona esente »;

considerando che la Grecia, l'Italia e il Portogallo hanno espresso l'intenzione di introdurre deroghe per la prossima campagna di commercializzazione dei tuberi-seme;

considerando che è noto che il Canada non è ancora esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal Corynebacterium sepedonicum;

considerando che il Canada ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province New Brunswick e Prince Edward Island; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province, e che il programma di eradicazione del Corynebacterium sepedonicum sia risultato pienamente efficace in talune zone delle stesse province; che, in particolare, non è stato possibile individuare l'origine dell'infezione riscontrata su un campione prelevato da partite di patate da semina importate conformemente alla decisione 89/599/CEE; che, a titolo cautelativo, sia le zone in cui sono stati prodotti i tuberi-seme dai quali sono state ottenute le suddette partite, sia quelle in cui sono state prodotte le partite stesse non sono più da considerarsi come zone dichiarate esenti dal Corynebacterium sepedonicum; che non è stata dimostrata l'esistenza di elementi che ostacolano il corretto funzionamento del summenzionato principio di « zona esente », e quindi che impediscano di riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il Corynebacterium sepedonicum;

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29.
[3] GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 31.
[4] GU n. L 65 del 10. 3. 1987, pag. 12.
[5] GU n. L 159 del 19. 6. 1987, pag. 19.
[6] GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 48.
[7] GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 39.
[8] GU n. L 15 del 19. 1. 1989, pag. 21.
[9] GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 31.

considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patate siano originari di zone dichiarate, in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patate e dal Corynebacterium sepedonicum, e che siano rispettate talune particolari condizioni tecniche perfezionate ; che la Commissione vigilerà affinché il Canada trasmetta tutte le informazioni di carettere tecnico necessarie per controllare il funzionamento delle misure di salvaguardia imposte dalle suddette condizioni tecniche, nonché per valutare il funzionamento del sopra citato principio di « zona esente » ;

considerando che le deroghe previste dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo devono essere pertanto approvate per la prossima campagna di commercializzazione di tuberi-seme purché siano corredate dalle suddette condizioni, e fatte salve la direttiva 66/403/CEE del Consiglio [1], modificata da ultimo dalla direttiva 91/127/CEE [2], e la direttiva 70/457/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE [4] ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La decisione 89/599/CEE è modificata come segue :

1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'elenco delle varietà è completato con l'aggiunta della varietà Atlantic e va quindi letto nel modo seguente :

« in ordine ai tuberi-seme di patata delle varietà Atlantic, Donna, Kennebec, Russet Burbank, Sebago e Shepody, originari del Canada. »

2) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente :

« b) i tuberi-seme devono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patata ripondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria "Foundation". Tuttavia, non potranno essere ufficialmente certificati per l'esportazione nella Comunità i tuberi-seme provenienti dalle zone in cui sono state prodotte, nel 1990, le partite che, dall'analisi di campioni prelevati nella Comunità, sono risultate infette da Corynebacterium sepedonicum e dalle zone in cui sono stati prodotti i tuberi-seme dai quali sono state ottenute tali partite ; ».

3) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), il membro di frase « entro il 15 aprile 1990 e nuovamente entro il 15 aprile 1991 » è così modificato : « entro il 15 aprile 1992 ».

4) All'articolo 2 il membro di frase « anteriormente al 1° giugno 1990 e di nuovo anteriormente al 1° giugno 1991 » è così modificato : « anteriormente al 1° giugno 1992 ».

5) All'allegato 3, il membro di frase « a partire dal 1° novembre 1989 fino al 31 marzo 1990 e dal 1° novembre 1990 al 31 marzo 1991 » è così modificato : « dal 1° novembre 1991 al 31 marzo 1992 ».

6) All'articolo 3, i termini « anteriormente al 31 marzo 1991 » sono sostituiti dai seguenti : « anteriormente al 31 marzo 1992 ».

Articolo 2

La Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
[2] GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 18.
[3] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[4] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.